



Camera di Commercio
Cosenza

DETERMINAZIONE del 14.03.07

**IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA
CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE**

DISPONE CHE

il personale del Registro Imprese, nella istruttoria delle pratiche e nella conclusione dell'iter procedimentale, si attenga alle seguenti disposizioni di servizio:

BOLLO DI QUIETANZA

L'unioncamere, con nota prot. 2310 del 7 marzo u.s. ha chiarito che, in seguito alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 13 del 26 gennaio 2007, debba considerarsi superata la posizione espressa in precedenza in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sulle ricevute rilasciate dalle Cdc a fronte di somme incassate a titolo di diritti di segreteria.

La motivazione è da ricondurre alla natura tributaria (e non patrimoniale, come espresso in precedenza) attribuita ai diritti di segreteria quali fonte di entrata delle Camere di Commercio.

Il bollo di quietanza, quindi, non deve essere più applicato.

In attesa che Infocamere effettui le conseguenti modifiche del sistema, gli operatori dovranno provvedere all'eliminazione della corrispondente riga degli importi relativi al bollo di quietanza.

IMPOSTA DI BOLLO COOPERATIVE

Con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 13 gennaio 2005 è stato precisato che “ *le cooperative sono soggette all'imposta di bollo per domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per ciascuna domanda, denuncia o atto*” nella misura di € 65,00.

Cooperative Edilizie

L' Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale della Lombardia) con parere del **2 febbraio 2007**, in risposta ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Milano, ha affermato che le richieste di **iscrizione di atti costitutivi o modificativi**, nonché le **iscrizioni di altri atti** (es: verbali di assemblea ordinaria, compresi i verbali di approvazione del bilancio d'esercizio) presentate da **Cooperative edilizie di abitazione** o loro **Consorzi** (articolo 66 del D.l 331/1993) **sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura ordinaria (Euro 65,00)**.

Analogo parere era stato già espresso dalla dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. n. 909-2854/2006, in risposta ad un quesito della Camera di Commercio di Ferrara.

La Direzione ha ritenuto che le domande di iscrizione e deposito nel R.I. presentate dalle società cooperative edilizie non fruiscono di alcuna agevolazione ai fini dell'imposta di bollo, perché non rientranti nell'elencazione dell'art. 66, comma 6-bis, D.L. 331/1993, convertito in L. 427/1993.

Cooperative sociali

Esenti dall'imposta di bollo per tutte le denunce e le richieste di iscrizione, per come previsto al punto 27 bis della Tabella – Allegato B – al DPR 642/1972 e confermato nel parere espresso dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, prot. n. 909-2854/2006

Si invita, quindi, a dare applicazione alla disposizione.

IL CONSERVATORE
f. to **Dr. Giovanni Battista Graziadio**